



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Alessandra Mirabelli, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. **21/2022 Rg.**, proposto ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio *ex art. 14-ter* L. 3/2012, depositato in data 29/6/2022 da **HARALD DI LAURO** (n. il ~~10/6/2010~~ a ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, C.F. DLRHLD70P18Z112H) residente a ~~XXXXXX~~ (BO) in via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XX~~;

letta la relazione dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Alessandra Fiore e Avv. Alessandro Petitto, quale Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'Impresa Individuale del ricorrente è stata cancellata il 17/6/2015 dal Registro delle Imprese e non è quindi più fallibile;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter co. 3 della legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

rilevato che l'istante risulta proprietario solo di un motoveicolo, che mette a disposizione della procedura per la vendita competitiva;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente e che il reddito mensile netto ammonta a circa euro 1.800,00, su cui grava la cessione del quinto in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ e assegnazione a seguito di pignoramento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l.;

che il mantenimento in favore dei figli per 300 euro mensili viene versato direttamente dal datore di lavoro del ricorrente alla moglie separata, modalità di adempimento che potrà trovare esecuzione anche in costanza di procedura;

vista la richiesta formulata dal ricorrente di (i) scioglimento del contratto di finanziamento con ~~XXXXXXXXXX~~, (ii) declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione di parte del proprio stipendio nell'esecuzione n. ~~XXXX/XXXX~~ RGEM in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. (ora ~~XXXXXX~~ S.r.l.) e (iii) improcedibilità della procedura esecutiva promossa da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;

rilevato che nei confronti del ricorrente per un credito alimentare (oltre che per le relative spese legali, che non condividono tale natura) è stato introdotto un ulteriore procedimento esecutivo con RGEM n. ~~XXXX/XXXX~~, del quale non si conosce a oggi la sorte, ma che, stante la natura del credito e l'obbligo di regolare pagamento, laddove fosse intervenuta assegnazione, nel ricorso pare proporsi che sia tenuta ferma sia con riferimento alle somme già accantonate, sia per il futuro nella misura di 100 euro mensili, fino a integrale soddisfacimento del solo credito alimentare; nel caso invece non vi fosse stata assegnazione, le somme liberate dal vincolo dovrebbero essere rimesse nella disponibilità del debitore e per esso del Liquidatore, il quale comunque dovrebbe provvedere al prioritario e integrale soddisfacimento del credito alimentare; rilevato che l'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 prevede il divieto di iniziare esecuzioni e l'improcedibilità (equiparabile a una sospensione) delle esecuzioni in corso, sino alla definitività del provvedimento che dichiara aperta la procedura di liquidazione (così deve infatti leggersi il riferimento erroneo all'omologazione);

dato atto che le esecuzioni ancora pendenti alla data del ricorso sullo stipendio (*rectius*, sulla parte pignorabile dello stipendio) del ricorrente devono essere ritenute assoggettate a improcedibilità e, quando il provvedimento risulterà definitivo, alla liberazione dal vincolo del pignoramento con conseguente piena disponibilità delle somme già pignorate a favore dei creditori tramite il Liquidatore qui nominato;

ritenuto che, laddove le procedure esecutive fossero già concluse con emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, cionondimeno l'assegnazione dovrà ritenersi inefficace dalla definitività del presente decreto, così come la cessione volontaria del quinto in favore di ~~XXXXXXXXXX~~;

ritenuto infatti che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia;

rilevato infatti che trattandosi di pignoramento presso terzi e di cessione volontaria di una quota dello stipendio, l'assegnazione/cessione non avrebbe tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione/cessione continuasse a spiegare effetto anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale di un solo creditore, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 undecies l. 3/2012 secondo cui *“i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”*;

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura; ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere ritenuti inefficaci, rimettendo alla valutazione del Liquidatore se, in caso di assegnazione già intervenuta nella procedura esecutiva n.  RGEM, far proseguire il versamento diretto di 100 euro mensili ovvero provvedere all'integrale soddisfacimento del credito alimentare; rilevato, con riferimento alla determinazione della parte di reddito da destinare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, che permane l'obbligo di versamento di euro 300 mensili nei confronti della coniuge separata per il mantenimento dei figli; che risulti adeguato rispetto ai bisogni e alle spese necessarie per il sostentamento del debitore l'importo da questi indicato in euro 930 mensili, cui dovrà evidentemente sommarsi l'obbligo mensile di mantenimento nei confronti dei figli che potrà continuare ad essere adempiuto mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro; tutte le altre somme (tredicesima, TFR maturato fino al termine del quadriennio, premi annuali, rimborso deposito cauzione per noleggio dell'auto, altre sopravvenienze) sono da considerarsi acquisite tempo per tempo alla procedura, non potendosi ammettere in via aprioristica che il debitore trattenga delle somme a titolo di fondo rischi e imprevisti (oltre ai 100 euro mensili già a questo titolo indicati e considerati nel minimo vitale); ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge; visto l'art. 14-*quinquies* della legge 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio di **HARALD DI LAURO** (n. il  a , C.F. DLRHLD70P18Z112H)

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-*quinquies* co. 2 della legge 3/2012 l'Avv. Alessandra Fiore già Gestore della Crisi,

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARA

laddove già emessa ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna nelle procedure nn. ~~1147/2011~~ R.G.E.M. in favore di ~~Alitalia~~ S.r.l. (ora ~~Alitalia~~ S.r.l.) e ~~1148/2011~~ R.G.E.M. - l'inefficacia del pignoramento con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente al provvedimento di questo giudice;

DICHIARA

l'inefficacia della cessione di 1/5 dello stipendio del ricorrente in relazione al contratto di finanziamento concluso con ~~Alitalia~~ con riferimento agli emolumenti maturati successivamente al provvedimento di questo giudice;

DISPONE

che la domanda e il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi (*rectius*, la quota parte di redditi non costituente minimo vitale come di seguito indicato) siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura; saranno immessi nella disponibilità del Liquidatore alla definitività del presente provvedimento anche gli importi oggetto delle esecuzioni mobiliari qui dichiarate improcedibili;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.230,00 (di cui euro 930,00 necessari per il proprio mantenimento ed euro 300,00 relativi all'assegno mensile che è tenuto a corrispondere alla moglie separata a titolo di mantenimento in favore dei figli), in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie in relazione ai propri bisogni e che sono state ritenute tali dal Tribunale, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente Decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 25 luglio 2022

Il Giudice Delegato

Alessandra Mirabelli